



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

## ORDINANZA

### REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

---

Ordinanza n° 85      28/06/2017

**OGGETTO:**

SISMA 2016 - ESITI DI AGIBILITA' - Circolare UC/TERAG16/46007 - SECONDI SOPRALLUOGHI

**PREMESSO CHE** a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successive repliche, che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ivi compreso l'intero territorio comunale di Montorio al Vomano, si è proceduto alle attività di rilievo del danno e verifica di agibilità sugli edifici privati, secondo le disposizioni delle Ordinanze OPCM n. 392/2016 e successivamente OPCM n. 422/2016;

**VISTE** le circolari UC\TERAG16\46007 del 10/09/2016 e UC\TERAG16\50350 del 28/09/2016 con le quali è stata disciplinata la procedura per la richiesta, da parte del cittadino, di ripetizione del sopralluogo su un edificio già oggetto di verifica;

**RICHIAMATA** la definizione e l'obiettivo dei sopralluoghi di agibilità e rilievo del danno come riportati nel DPCM 8 luglio 2014 (scheda AeDES) e nel DPCM 14 gennaio 2015 (scheda GL-AeDES): "La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva – vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili – volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana";

**CONSIDERATO** che di regola, il sopralluogo sull'edificio è unico e irripetibile e in via eccezionale la ripetizione del sopralluogo su uno stesso edificio può essere effettuata soltanto sulla base di una perizia asseverata presentata al C.O.C. e da questi inoltrata al C.O.R. di competenza, che valuta caso per caso ed eventualmente autorizza il nuovo sopralluogo;

**VISTO** quanto rappresentato nella nota prot. UC/TERAG16/44419 del 03/09/2016 in ordine agli edifici dichiarati, in precedenti emergenze sismiche, "parzialmente inagibili" (esito C della scheda AeDES) oppure "temporaneamente inagibili in tutto o in parte" (esito B della scheda AeDES), secondo cui è possibile effettuare un ulteriore sopralluogo solo qualora gli eventi di questi giorni abbiano aggravato il danno preesistente con conseguente variazione delle condizioni di rischio nei confronti delle residue porzioni agibili, a condizione che queste ultime risultassero effettivamente utilizzate al momento del sisma dell'agosto 2016.

**CONSIDERATO** che:

- sono pervenute a questo Comune diverse richieste di ripetizione del sopralluogo corredate dalla perizia asseverata e da opportuna documentazione fotografica;
- le stesse, dopo una preistruttoria da parte dell'ufficio tecnico, sono state inviate al COR Abruzzo, per l'autorizzazione di competenza;
- finora sono stati autorizzati secondi sopralluoghi dal C.O.R. Abruzzo con le seguenti note: prot. N. 405 del 12/01/2017, prot. N. 6767 del 03/05/2017, Prot. N. 7471 del 19/05/2017, Prot. N. 7992 in data 01/06/2017, Prot. N. 8017 del 05/06/2017, Prot. N. 8581 del 20/06/2017, ed effettuati con procedura AeDES;

**RIBADITO CHE** gli immobili riconducibili ai nominativi dell'allegata tabella alla cui corrispondenza è indicata una delle seguenti diciture, sono da considerarsi inagibili:

B – C – E – F(A) – F(B) – F(C) – F(E);

**DATO ATTO** che per i proprietari, per i detentori e per gli usufruttuari degli immobili censiti in questo Comune e dichiarati agibili con esito AeDES "A", come da allegato elenco, che verrà di volta in volta aggiornato, si pone la necessità di lasciare entro e non oltre 5 giorni dalla data della

presente, gli alberghi dove sono eventualmente ospitati;

**CONSIDERATO** che per i proprietari, per i detentori e per gli usufruttuari degli immobili censiti in questo Comune e dichiarati agibili con esito AeDES "A", come da allegato elenco, che verrà di volta in volta aggiornato, sarà automaticamente sospeso il Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.) dalla data della presente;

**RITENUTO** al fine necessario, per tutto quanto sopra esposto, provvedere nelle forme della pubblicità della notizia mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione a mezzo internet dell'elenco contenente le situazioni così come definito:

- Allegato A: esiti di secondo sopralluogo – da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ATTESO** che si provvederà a modificare con ulteriore aggiornato elenco le inagibilità che si dovessero ravvisare a seguito di successivi accertamenti tecnici;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATA** la legge 241/90;

## **DICHIARA**

L'inagibilità degli immobili siti in codesto Comune di cui all'allegato elenco con inagibilità "B-C-E-F" inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa:

1. **LO SGOMBERO** degli immobili dichiarati inagibili (lettere B-C-E-F) di cui all'allegato elenco alla presente Ordinanza e la conseguente interdizione temporanea all'accesso degli stessi;
2. **CHE I RELATIVI PROPRIETARI PROCEDANO**, compatibilmente con la contingente situazione di emergenza, ad un intervento di ripristino delle condizioni di stabilità dei locali stessi, riconducendo l'edificio alle norme di sicurezza;
3. **CHE GLI STESSI PROPRIETARI**, o detentori di diritti sugli immobili inagibili, classificati E, F(A), F(B), F(C), F(E), procedano all'interruzione della fornitura del Gas metano, tramite le società di vendita, facendo specificare nelle *note* "causa sisma";
4. **IL RIENTRO IMMEDIATO**, comunque entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, nelle abitazioni censite in questo Comune classificate con esito di agibilità "A – Agibile", come da elenco allegato, per tutti coloro, quali proprietari, detentori, usufruttuari, venendo meno il diritto a godere dell'eventuale ospitalità negli alberghi e autonoma sistemazione, significando che la suddetta dichiarazione non sostituisce l'obbligo della ditta proprietaria ad ottenere tutti i requisiti di legge necessari al certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, qualora l'immobile di che trattasi non ne sia in possesso;
5. **DI INTEGRARE O MODIFICARE** con ulteriori aggiornati elenchi le inagibilità che dovessero ravvisarsi a seguito di eventuali e successivi accertamenti tecnici, provvedendo nel caso alla pubblicità con le medesime forme di cui alla presente ordinanza;
6. **CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA** venga affissa all'Albo Pretorio Telematico del Comune;

## È FATTO OBBLIGO

ai detentori di diritti reali a titolo principale degli edifici classificati B o C dalle squadre di agibilitatori DiComaC, di cui all'allegato elenco della presente Ordinanza, sotto la voce "AeDES", di ritirare presso la sede COC il modulo GP1, recante "Provvedimenti urgenti e/o agibilità parziali per edifici pubblici, privati e chiese", per l'effettuazione degli interventi di cui al punto n. 2 della presente Ordinanza.

## DISPONE

- a. che copia del presente verrà trasmessa al Comando dei Vigili Urbani, al Comando Stazione Carabinieri e alla Prefettura;
- b. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Ziretegas.
- c. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa all'Area Amministrativa per la notifica ai soggetti interessati ricompresi nella colonna "AeDES";

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, i Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine.

La presente ordinanza si intende automaticamente revocata, a seguito del ripristino delle condizioni di AGIBILITA' dei locali interessati.

Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno far ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

## AVVERTE

- che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge;
- che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze;



IL SINDACO  
Dr. Giovanni DI CENTA